

Tribunale di Catania

Sezione V Civile

Il Giudice [redacted] letti gli atti del procedimento R.G. nr. 2933/17 e sciogliendo la riserva osserva quanto segue.

Parte ricorrente ha chiesto al Giudice di ordinare ad Acoset l'immediato ripristino della fornitura idrica presso l'immobile sito in [redacted] sostenendo l'insussistenza del credito vantato da Acoset sia per errore nella lettura dei consumi che per malfunzionamento del contatore, prospettando espressamente quale futura azione di merito quella di accertamento negativo del credito. L'attore ha affermato di essere proprietario dell'immobile servito dalla fornitura, ma di usufruire della fornitura giusta contratto [redacted] stipulato ed ancora intestato al precedente proprietario [redacted].

La Acoset si è costituita eccependo il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto il contratto di fornitura è intestato a diverso utente.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

L'attore ha mosso contestazioni al credito vantato da Acoset e portato dalla fattura n. [redacted] intestata a [redacted] prospettando quale futura azione di merito quella di accertamento negativo del credito e chiedendo in questa sede di ordinare ad Acoset di ripristinare la fornitura interrotta.

I ricorrenti stessi, già in allegazione, hanno prospettato di essere proprietari dell'immobile dal [redacted] di avervi trasferito la residenza da [redacted] ma di non avere mai volturato a proprio nome il contratto, come dimostrano anche i documenti in atti, ivi comprese le corrispondenze intercorse tra le parti prima del giudizio in cui in Acoset interloquisce formalmente con [redacted].

Sul punto, la Cassazione ha chiarito innumerevoli volte che "la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa - pertanto - va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere



deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cassazione civile sez. III 09 aprile 2009 n. 8699).

In altre parole, la sussistenza o meno della carenza di legittimazione dipende dall'allegazione operata (c.d. prospettazione) in domanda, sicchè essa è carente ogni qualvolta l'attore intenda far valere in giudizio a proprio favore un diritto pur prospettandone l'appartenenza ad altri, o viceversa pur prospettando che altri, invece del convenuto, sia tenuto a rispettarlo, mentre in tutti gli altri casi l'effettiva titolarità del diritto azionato non è, come la carenza di legittimazione, una questione preliminare di merito, ma è parte integrante del merito della controversia.

Nel caso di specie, è evidente che l'azione prospettata da parte ricorrente è azione contrattuale per la quali gli unici legittimati sono le parti contrattuali stesse e che parte ricorrente ha espressamente affermato di non essere titolare del contratto di fornitura. Difetta, quindi, chiaramente in capo ai ricorrenti la legittimazione attiva, intesa come vera e propria condizione dell'azione, perché i ricorrenti non sono titolari della situazione oggettiva dedotta in giudizio per loro stessa prospettazione.

Ad ogni modo, la domanda cautelare, anche ove sussistesse la legittimazione dei ricorrenti, sarebbe inaccoglibile anche sotto il profilo della strumentalità.

Infatti, la sospensione della fornitura da parte di Acoset altro non è che un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: Acoset, a fronte dell'asserito omesso pagamento della fornitura, oppone la sospensione della erogazione. Di fronte a ciò, la parte che assume di avere regolarmente pagato (*rectius* adempiuto), deve proporre azione di adempimento, previa declaratoria di infondatezza della eccezione ex art. 1460 c.c. mediante accertamento negativo del credito.

L'azione ex art. 700 c.p.c. dunque deve essere strumentale ad una domanda di riallaccio della fornitura, ovvero di adempimento; solo così essa è destinata ad essere assorbita dalla futura decisione nel merito.

Nel caso di specie, mentre la domanda cautelare è volta ad ottenere il riallaccio della fornitura, ovvero l'adempimento di Acoset, la azione di merito prospettata è solo quella di accertamento negativo del credito. Ne consegue un evidente difetto di strumentalità della domanda cautelare.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono nella presente controversia evidenti profili di temerarietà, che giustificano la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma che pare equo calcolare in una somma pari al valore dichiarato della controversia.

P. t. m.

Il Giudice:

- rigetta la domanda di cui al ricorso e conseguentemente revoca il decreto emesso inaudita altera parte in data 21/2/2017;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che si liquidano in euro 1,200,00 oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna parte ricorrente a pagare ex art. 96 u.c. c.p.c. a parte resistente la somma di euro 3.300,00.

Catania, li 31/07/2017.

Si comunichi.

Catania, 31 luglio 2017

IL GIUDICE

██

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia rilasciata in forma esecutiva, in corso di registrazione per uso esecutivo

Forzata a richiesta dell'Avv.

Catania, li

18-09-2017

Stefano A. Stephen

X Acaset

spa

18 SET. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Anna Famulari

